

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/15250
presentata da **MANNINO CLAUDIA** il **18/01/2017** nella seduta numero **726**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Attuale Delegato a rispondere :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , data delega **18/01/2017**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15250

presentato da

MANNINO Claudia

testo di

Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726

MANNINO. — **Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.** — Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 — pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 — reca «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

l'articolo 7 del provvedimento de quo stabilisce che «gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

la medesima norma prevede inoltre che «conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

ai sensi dell'articolo 63, comma 1, «le amministrazioni aggiudicatrici possono — nei casi e nelle circostanze indicati dal codice — aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti»;

all'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice, si legge poi che «la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»;

si sottolinea, a tal proposito, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 era stata istituita presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del

Gruppo dei Paesi più industrializzati» per la preparazione e l'organizzazione della Presidenza del G7 che spetterà all'Italia per l'anno 2017;

in buona sostanza — ed alla luce di quanto evidenziato — non appare chiaro come mai, per la realizzazione degli interventi funzionali alla Presidenza italiana del G7, si è ritenuto che non ci fosse un adeguato lasso di tempo per far sì che venissero rispettati i termini per l'espletamento delle procedure ordinarie;

in ultimo, si rileva come già all'interno della legge delega n. 11 del 2016 — articolo 1, lettere e) e l) — si fosse espressamente manifestata l'esigenza, da un lato, di «predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione» e, dall'altro, di assicurare, per le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, «l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali» —:

sulla base di quali specifiche motivazioni si sia provveduto all'affidamento dei contratti per la realizzazione degli interventi richiamati in premessa attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016. (4-15250)